



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 21	di data 08/04/21

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 18/81 DI DATA 1.9.2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PRO.GES. TRENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO PRESSO LA STRUTTURA "IL MAGICOCASTELLO" CIG: 58618675AC. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI EURO 90.837,62 (IVA INCLUSA).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento gestisce n. 24 nidi d'infanzia, integrati dal nido Interporto per il corrente anno educativo, aperti per n. 11 mesi all'anno e chiusi nel mese di agosto per permettere l'esecuzione delle necessarie manutenzioni e consentire al personale che lavora nei nidi di fruire del congedo ordinario;

atteso che l'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei servizi socio educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28.06.2007 n. 70 e s.m., prevede che il Dirigente competente attivi nel periodo di chiusura estivo, in base alle domande presentate dalle famiglie dei bambini e delle bambine iscritti, il servizio di nido con uno specifico progetto educativo;

considerato che nel mese di agosto è prevista la chiusura estiva di tutti i nidi comunali così come stabilito con determinazione 17.07.2020 n. 64 ad oggetto "Nidi d'infanzia e servizi integrativi comunali: calendario chiusure anno educativo 2020/2021" e che, tenuto conto delle precedenti edizioni, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione del servizio di nido estivo anche per il mese di agosto 2021 per offrire una una risposta alle famiglie che ne abbiano bisogno;

visto il "Disciplinare per l'affidamento a terzi del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso varie strutture" approvato con delibera del Consiglio comunale 13.09.2017 n. 116 che all'articolo 3 prevede: *"per la struttura di nido di cui al lotto n.3 (nido d'infanzia Clarina), il Dirigente del Servizio comunale di merito si riserva l'esercizio dell'opzione per l'attivazione, nel periodo di chiusura estivo delle strutture, di un servizio di nido denominato "servizio di nido estivo" con uno specifico Progetto educativo". Il nido estivo si caratterizza come servizio che offre opportunità relazionali e ludiche con finalità educative e di socializzazione rivolto ai bambini iscritti ai nidi comunali. Il servizio si svolgerà in turni di 1 settimana, dal lunedì al venerdì, con orario a tempo pieno, a tempo parziale al mattino e a tempo parziale al pomeriggio a seconda della modalità di fruizione del servizio nei diversi nidi comunali da parte di ciascun bambino al momento della domanda...."*.

Omissis...

L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo è riservata esclusivamente all'Amministrazione comunale e avverrà sulla base della domanda da parte dell'utenza e delle risorse disponibili; verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del

pagina 1/7

provvedimento di impegno di spesa, almeno 90 giorni prima dell'avvio del servizio. Omissis...Nel caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti l'opzione, l'affidatario è tenuto a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta o comunque 30 giorni prima dell'attivazione del servizio, uno specifico Progetto educativo, per l'approvazione da parte del Servizio comunale di merito";

considerato che il nido Clarina è gestito dalla Cooperativa Sociale Pro.Ges. Trento, con la quale è stata sottoscritta contratto d'appalto in data 23.08.2018 n. 1057 rep. per il periodo dal 1.09.2018 al 31.07.2025;

verificato che quest'anno durante il mese di chiusura estiva il nido Clarina sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria così come da nota del Servizio Gestione Fabbricati del 27 gennaio prot. 20679 che conferma lo svolgimento dei lavori nel mese di agosto 2021 rendendo pertanto la struttura indisponibile per lo svolgimento del servizio estivo;

dato atto che si ritiene comunque essenziale attivare il nido estivo e che pertanto è stata effettuata una valutazione su un'altra struttura che fosse idonea per la realizzazione del servizio;

richiamato l'art. 8 del Disciplinare sopra citato che prevede che il servizio di nido d'infanzia "[...] dovrà essere gestito anche presso una struttura diversa che l'Amministrazione comunale dovesse individuare e mettere a disposizione in futuro";

atteso che tra i nidi attualmente gestiti da Pro.Ges. Trento è stato individuato Il Magicocastello sito in via Petrarca 9, quale struttura idonea allo svolgimento del servizio sulla base dei seguenti elementi: è posto in zona centrale facilmente accessibile anche con i mezzi di trasporto, che ne rende più confortevole l'accesso e la fruizione; ha una significativa capienza con spazi già dedicati per il servizio a tempo pieno e per quello a tempo parziale, sia mattina che pomeriggio, senza necessità di sovrapposizioni di orario, per complessivi 105 posti attualmente ridotti a 99 a seguito delle disposizioni sanitarie vigenti per l'emergenza Covid (di cui 39 posti a tempo pieno; 30 posti per il part time mattina; 30 posti per il part time pomeriggio); è dotato di impianto di riciclo di aria che rende confortevole l'ambiente interno; offre la possibilità di realizzare uscite e iniziative varie sul territorio come da prassi consolidata durante l'anno da parte del nido;

vista la Relazione del Servizio Servizi all'infanzia e Istruzione ad oggetto "Nido d'infanzia estivo agosto 2021", visionata dalla Giunta in data 08.02.2021, in merito all'individuazione del nido Il Magicocastello come struttura idonea allo svolgimento del servizio di nido estivo nel mese di agosto 2021;

richiamati:

- la determinazione dirigenziale 01.09.2020 n. 18/81 con la quale si è provveduto ad approvare l'atto aggiuntivo con l'ente gestore Proges Trento s.c.s per la riorganizzazione dei servizi a partire dal 1° settembre 2020 sulla base delle prescrizioni del "Protocollo salute e sicurezza nelle scuole -Covid-19, nidi d'infanzia e micro-nidi (0-3 anni) e servizio Tagesmutter-nidi familiari" approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 3 giugno nonchè delle indicazioni formulate dall'Azienda Sanitaria e dalla Provincia, e da ultimo delle Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza da settembre 2020 – nidi d'infanzia e micronidi 0-3 e servizio tagesmutter, approvate con ordinanza presidente PAT di data 25 agosto 2020;
- l'atto aggiuntivo rep. n. 74 sottoscritto il 28 ottobre 2020 registrato a Trento il 5 novembre 2020 al n. 23629 serie 1T.
- la determinazione dirigenziale 25/03/2021 n. 18/17 con la quale si è provveduto ad approvare l'atto modificativo dell'atto aggiuntivo rep. n. 74 di data 28 ottobre 2020 per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei nidi d'infanzia in virtù dell'ordinanza del Presidente PAT n. 67 del 13 marzo 2021;
- l'atto modificativo dell'atto aggiuntivo rep. n. 118 sottoscritto il 6 aprile 2021 e in fase di registrazione;

preso atto che l'atto aggiuntivo rep. n. 74 del data 28 ottobre 2020 si applica per l'intero anno educativo in quanto lo stesso prevede una durata dal 1° settembre 2020 al 31 luglio 2021 ed evidenziata la necessità di applicare prudenzialmente tale modello organizzativo, anche alla luce

del permanere ad oggi della situazione di emergenza sanitaria, anche per la realizzazione del servizio di nido estivo nel mese di agosto 2021 ricordando in particolare le disposizioni nello stesso contenute:

- il servizio di nido a tempo pieno sarà erogato per massimo 8,5 ore al giorno distribuite su quattro fasce orarie (7.30–16.00; 8.00–16.30; 8.30-17.00; 9.00-17.30) allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale in entrata e uscita. Le fasce orarie sono concordate con ogni famiglia sulla base dei posti disponibili per ogni fascia oraria;
- il servizio di nido a tempo parziale mattino e pomeriggio sarà erogato per massimo 6 ore al giorno senza anticipo e posticipo;
- i gruppi stabili, intesi come più micro gruppi stabili di bambini con i loro educatori che svolgono insieme l'attività educativa, sono composti da massimo 6 bambini per i più piccoli (fino ai 18 mesi) e massimo 9 bambini per i più grandi (dai 18 ai 36 mesi);
- il rapporto tra il numero di bambini del gruppo stabile e metri quadrati della stanza/spazio di riferimento per le attività educative è pari ad almeno 2,5 metri quadrati;
- per la composizione dei gruppi dei bambini si privilegerà, tenuto conto delle settimane richieste e della fascia oraria di preferenza, la continuità con l'educatrice, il gruppo di riferimento e l'età dei bambini;

considerato che con l'atto modificativo rep. n. 118 sottoscritto il 6 aprile 2021 (registrazione in corso) le sopra richiamate disposizioni sono state temporaneamente sospese a seguito della sospensione dell'attività in presenza dei servizi educativi disposta con DPCM 2 marzo 2021 e sono stati definiti dei criteri, che nel caso in cui entrino in vigore disposizioni che modifichino la possibilità di accesso al servizio nido, consentono la rimodulazione del contratto da parte del dirigente senza la necessità di apporre modifiche contrattuali;

dato atto che il progetto educativo del servizio estivo dovrà essere adeguato alle linee guida sanitarie e disposizioni organizzative sopra citate e contestualizzato alla particolare tipologia di servizio estivo;

visto art. 7 ter della L.P. 2/2020 *“1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali”*

vista altresì la delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020 *“Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 – art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020”*;

preso pertanto atto della necessità di riconoscere in via presuntiva all'ente gestore gli oneri aggiuntivi conseguenti all'applicazione delle misure previste dal Protocollo salute e sicurezza sopra citato, ai sensi dell' art. 7 ter della L.P. 2/2020 e della delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020, stante l'attuale stato di emergenza sul territorio nazionale, prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2021 con decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, e qualora dovesse perdurare fino al 31 agosto 2021, tenendo conto che, ai sensi della delibera sopra citata:

- l'adozione di tali misure non costituiscono prestazioni aggiuntive richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, ma attengono alle modalità di svolgimento ed esecuzione della prestazione del contratto;

- tali costi diretti sono di norma soggetti a rendicontazione a misura, a prescindere dalla tipologia

di contabilità del contratto; per le spese sostenute dall'ente gestore ed esposte ai fini del riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali;

considerato, ai fini della previsione di spesa, che sulla base di valutazioni relativamente agli spazi a disposizione, alle modalità organizzative applicabili come sopra definito e alla specifica tipologia del servizio estivo, il numero massimo di bambini accoglibili per il servizio estivo ipotizzando una iscrizione costante nelle quattro settimane di apertura del servizio è pari a n. 78 bambini suddivisi tra il servizio a tempo pieno e il servizio a tempo parziale al mattino e al pomeriggio, importo rideterminabile in base al numero di bambini che settimanalmente saranno iscritti;

vista, a seguito anche di incontri di confronto, la nota di riscontro dell'ente gestore dd. 23.03.2021 prot. n. 78173, in cui viene indicato il corrispettivo mensile per ciascun gruppo di bambini a tempo pieno e a tempo parziale mattino e pomeriggio che l'organizzazione del servizio estivo comporta;

considerato che sulla base di tale preventivo si definisce un corrispettivo medio a bambino pari a Euro 268,33 settimanale per il servizio a tempo pieno; a Euro 221,67 settimanale per il servizio a tempo parziale al mattino e a Euro 201,67 settimanale per il servizio a tempo parziale al pomeriggio, considerando un gruppo mediamente costituito da 6 fino a 9 bambini;

ritenuto pertanto di determinare la spesa presunta per l'esercizio dell'opzione per l'attivazione del servizio di nido estivo in Euro 76.919,76 più I.V.A. al 5% pari a complessivi Euro 80.765,75 ipotizzando una iscrizione costante nelle quattro settimane di apertura del servizio di n. 48 bambini per il servizio a tempo pieno, n. 15 bambini per il servizio a tempo parziale al mattino e 15 bambini per il servizio a tempo parziale al pomeriggio, importo rideterminabile in base al numero di bambini che settimanalmente saranno iscritti;

ritenuto opportuno, sulla scorta dell'esperienza maturata, prevedere l'eventuale presenza di tre bambini con bisogni educativi speciali e la conseguente assegnazione di ulteriore personale con la spesa aggiuntiva presunta di Euro 8.385,12 più I.V.A. al 5% pari all'importo complessivo di Euro 8.804,38;

dato atto altresì che, in caso di perdurare dello stato di emergenza, le spese Covid presunte sulla base delle previsioni in corso per il nido in questione sono stimate mensilmente in Euro 658,30 per il tempo pieno e in Euro 548,84 per il tempo parziale mattino e pomeriggio, al netto degli oneri fiscali, che saranno liquidati dopo rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta;

ritenuto, quindi, di impegnare e imputare la spesa complessiva presunta pari a Euro 90.837,62 (onnicomprensivi) al Capitolo 00723, centro di costo 18.01 nidi d'infanzia e servizi integrativi, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023;

ritenuto pertanto di procedere all'integrazione del contratto d'appalto in essere per il nido Magicocastello, dato atto che l'attuale situazione di emergenza che impone la prosecuzione delle modalità organizzative definite nella precedente determina 18/81 anche per il mese di agosto, rappresenta una circostanza eccezionale che non poteva essere prevista sin dall'inizio, che la riorganizzazione non altera la natura generale del contratto e comporta un limitato aumento di costi compreso comunque nel limite del 50% ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c) punto 1) della L.p. 2/2016;

dato atto che l'esercizio dell'opzione per l'attivazione del servizio di nido estivo era comunque prevista dal contratto d'appalto del nido Clarina e che ai sensi dell'art. 8 dello stesso "il servizio di nido d'infanzia dovrà essere gestito anche presso una struttura diversa che l'Amministrazione comunale dovesse individuare...";

atteso che il servizio di nido estivo verrà attivato con un numero minimo di 15 iscritti per ciascuna settimana;

ritenuto di rimandare ad atto successivo l'esercizio dell'opzione nei confronti della Cooperativa Sociale Pro.Ges. Trento, per l'attivazione del servizio di nido estivo presso il nido Il Magicocastello sulla base delle richieste da parte dell'utenza e per un numero minimo di 15 iscritti per ciascuna settimana, ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 3 del "Disciplinare per l'affidamento a terzi del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso varie strutture dell'Amministrazione";

considerato che, sulla base dell'art. 3 del disciplinare sopra richiamato, l'Amministrazione è tenuta ad esercitare l'opzione di attivazione del servizio tenuto conto delle domande presentate nel periodo che sarà fissato con successivo atto;

ritenuto che l'accertamento dell'entrata relativa alle rette per la fruizione del servizio presso il nido Magicocastello, avverrà nel corso dell'esercizio 2021 a seguito dell'emissione di bollettini di pagamento mediante accertamento automatico attraverso apposito programma informatico;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

pagina 5/7

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. 306248 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di approvare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. c) punto 1) della L.p. 2/2016, l'integrazione all'atto aggiuntivo rep. 74 del 28 ottobre 2020 come modificato con l'atto rep. n. 118 sottoscritto il 6 aprile 2021 tra il Comune di Trento e Proges Trento s.c.s., relativo all'affidamento della gestione del servizio di nido estivo nel mese di agosto 2021 presso la struttura "Il Magicocastello" di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di dare atto che l'atto integrativo di cui al punto 1 ha durata per il mese di agosto 2021 ai fini della applicazione della opzione di cui all'art. 3 del "Disciplinare per l'affidamento a terzi del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso varie strutture dell'Amministrazione" e del relativo art. 8 relativo al cambio di sede per lo svolgimento del servizio;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente provvederà alla sottoscrizione dell'atto di cui all'oggetto, in forma di atto pubblico amministrativo;
- di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 49 co. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, si potrà procedere all'avvio del servizio nelle more della stipula del contratto in oggetto;
- di dare atto che eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che dovessero essere apportate all'atto medesimo si riterranno valide, previo accordo delle parti, mediante scambio di corrispondenza;
- di rimandare ad atto successivo l'esercizio dell'opzione nei confronti della Cooperativa Sociale Pro.Ges. Trento, per l'attivazione del servizio di nido estivo presso il nido Il Magicocastello sulla base delle richieste da parte dell'utenza e per un numero minimo di 15 iscritti per ciascuna settimana, ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 3 del "Disciplinare per l'affidamento a terzi del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso varie strutture dell'Amministrazione" ;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante all'attuazione dell'atto di cui al punto 1. è pari a Euro 89.570,12 (oneri fiscali inclusi), rideterminabile in base al numero di bambini iscritti, da liquidare all'ente gestore a fine servizio su presentazione della relativa documentazione contabile e che la spesa presunta per l'attuazione delle misure anti-covid (iva inclusa) è pari a Euro 1.267,50;
- di imputare la spesa al capitolo 00723 denominato "nidi d'infanzia e servizi integrativi: contratti di servizio di nidi d'infanzia" centro gestore 18.01 con riferimento all'esercizio finanziario finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2021;
- di individuare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del Protocollo operativo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione.

Allegati in formato elettronico

pagina 6/7

Allegato 1 - atto aggiuntivo

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
Marcella Seppi

Trento, addì 08/04/21

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 21

di data 08/04/21

Oggetto: SERVIZIO DI NIDO ESTIVO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 18/81 DI DATA 1.9.2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PRO.GES. TRENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO ESTIVO PRESSO LA STRUTTURA "IL MAGICOCASTELLO" CIG: 58618675AC. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA DI EURO 90.837,62 (IVA INCLUSA).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	12011.03.00723	U.1.03.02.15.010	1801			90.837,62	"	87184 (8552173)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 aprile 2021